STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro
Revisori dei conti - Contabilità Aziendale
Denunce dei redditi

Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. AS_000040, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe la circolare di

info azienda – Luglio 2020

A tutti i clienti

Circolare n. 36/2020

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Lezioni di volo e esenzione IVA ***Risposta interpello Agenzia Entrate 1.6.2020, n. 162***	Non usufruiscono dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20, DPR n. 633/72 le lezioni di volo finalizzate al conseguimento della licenza di pilota privato, avendo "*uno scopo meramente ricreativo o sportivo*". Le stesse dall'1.1.2020 sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22%. Tali prestazioni possono rientrare nell'esenzione IVA soltanto se il corso "*costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea*".
Reso merce e emissione documento commerciale ***Risposta interpello Agenzia Entrate 5.6.2020, n. 167***	Sono state fornite le modalità di gestione del "reso merce" nel caso in cui al cliente sia rilasciato un "buono multiuso". In tal caso al momento del nuovo acquisto va emesso un nuovo documento commerciale (con la valorizzazione della relativa IVA). Il buono è "*utilizzato come un mezzo di pagamento*" riportando il relativo "numero identificativo" all'interno del documento commerciale ovvero utilizzando la c.d. "APPENDICE".
Cedolare secca e proroga contratto ***Risposta interpello Agenzia Entrate 12.6.2020, n. 184***	Se l'opzione per la cedolare secca, relativamente ad un contratto stipulato nel 2019 relativo ad una unità immobiliare C/1, non è stata esercitata in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere a tale regime per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine di versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sul canone relativo a ciascun anno. A tal fine è richiesta la presentazione del mod. RLI entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.
Indennità mese di maggio	È attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l'indennità di € 1.000 per il mese di maggio spettante a: – lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS; – co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS; – lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Per co.co.co. e lavoratori stagionali non è richiesta una nuova domanda qualora abbiano già fruito dell'indennità relativa a

Sito Internet INPS	marzo e aprile.

COMMENTI
IL "TAX CREDIT VACANZE"

Tra le misure adottate nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", per sostenere il comparto turistico / alberghiero che ha subito rilevanti ripercussioni a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per il 2020 è stata prevista una specifica agevolazione, c.d. "Tax credit vacanze", utilizzabile presso le strutture ricettive nazionali.

In particolare, i soggetti interessati devono utilizzare un'apposita app gestita da PagoPA spa, denominata "IO", tramite la quale è generato un codice univoco e un QR-code necessari per fruire dell'agevolazione. A tal fine, il beneficiario deve essere in possesso di un'identità SPID o della Carta d'identità elettronica (CIE).

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in esame spetta, **per il 2020**, a favore dei **nuclei familiari con un ISEE** in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- **imprese turistiche ricettive**;
- **agriturismi**;
- **bed & breakfast**;

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito, utilizzabile da **un solo componente per nucleo familiare**, spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per i nuclei familiari composti da **più di 2 persone**;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da **2 persone**;
- **€ 150** per quelli composti da **1 sola persona**.

Tale credito è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto**;
- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (mod. 730 / REDDITI 2021).

Al fine del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere **sostenute in un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo / bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica** / **documento commerciale** / **scontrino o ricevuta fiscale** nel quale va indicato il codice fiscale del soggetto fruitore del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione in esame **un componente del nucleo familiare** deve:

- disporre dell'attestazione ISEE, presentando all'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite un CAF);
- dotarsi di un'identità SPID / Carta d'identità elettronica (CIE);
- scaricare sul proprio smartphone l'apposita app gestita da PagoPA spa denominata "IO".

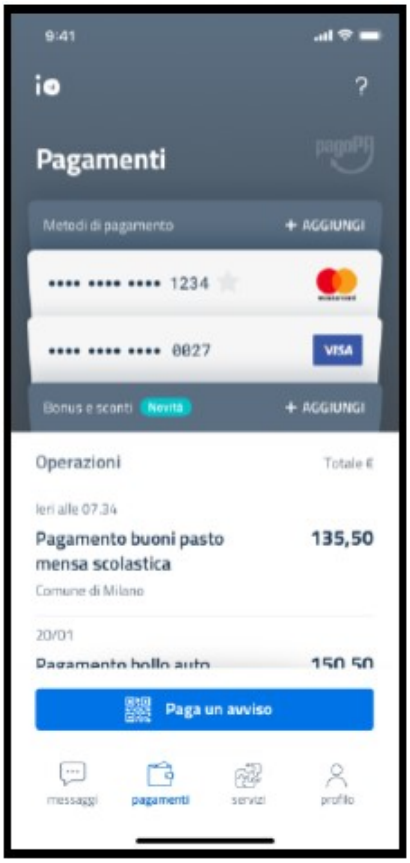

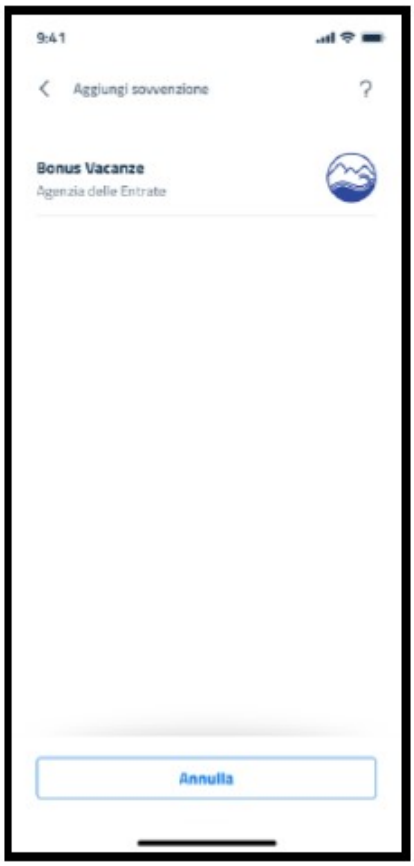

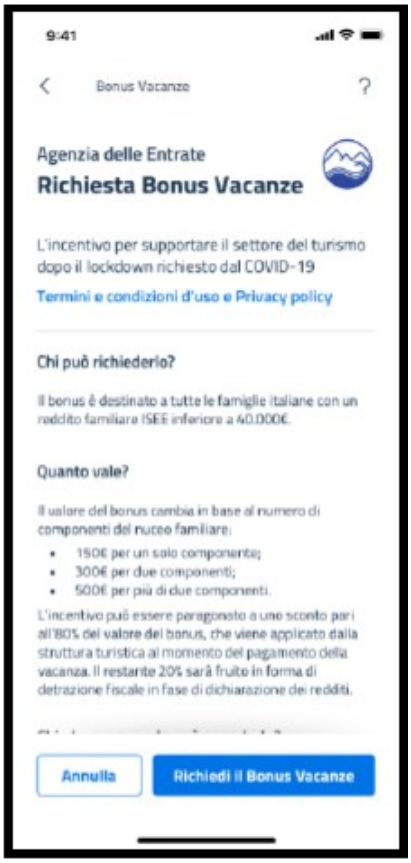

La richiesta per accedere al beneficio **va presentata**, **a decorrere dall'1.7.2020**, da un qualunque componente del nucleo familiare dotato delle predette credenziali utilizzando la citata app "IO", tramite la quale è generato un **codice univoco** e un **QR-code**.

PagoPA spa verifica la presenza dei requisiti relativi all'ISEE del nucleo familiare del richiedente e trasmette allo stesso un messaggio con l'esito della richiesta.

Dalla verifica possono emergere le seguenti situazioni:

- richiesta valida;
- richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare;
- richiesta valida ma DSU con omissioni / difformità;
- soglia ISEE superata;
- DSU assente.

Come sopra accennato, in caso di **esito positivo** della verifica, la citata app "IO":

- genera un **codice univoco** / **QR-code**;

  che possono essere utilizzati **alternativamente** dal richiedente per fruire dello sconto;
- invia all'Agenzia delle Entrate:
  - il predetto codice univoco;
  - l'importo massimo spettante;
  - il codice fiscale di ciascun componente del nucleo familiare del richiedente;

  per consentire alla stessa di effettuare le opportune verifiche.

Dopo aver acquisito i predetti dati, l'Agenzia delle Entrate conferma, mediante la citata app "IO", **il riconoscimento dell'agevolazione** comunicando al richiedente:

- codice univoco / QR-code;
- importo massimo del bonus spettante *"con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile"*.

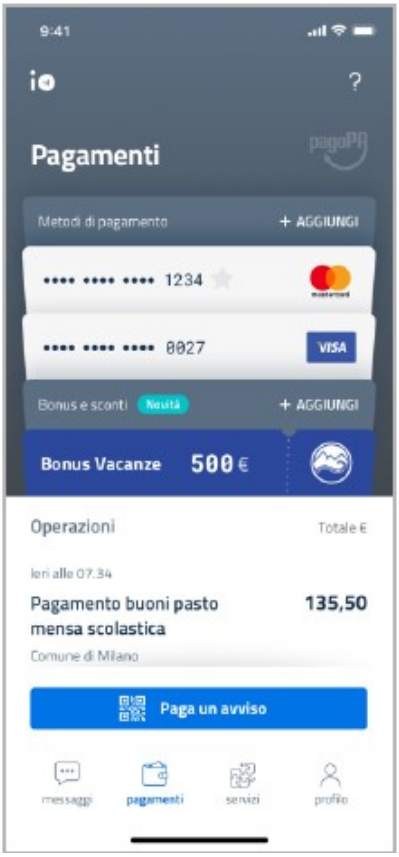

UTILIZZO DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario può usufruire dello sconto applicato al corrispettivo dovuto per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistiche ricettive / agriturismi / bed & breakfast **nel periodo 1.7 - 31.12.2020**. Come desumibile dalla Guida "Bonus Vacanze" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate

> *"**non ci sono vincoli per l'utilizzo**: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto".*

Come sopra accennato, tale credito è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto**;
- **del 20% in forma di detrazione IRPEF per il 2020** nel mod. 730 / REDDITI 2021.

Sconto sul corrispettivo dovuto

Lo sconto sul corrispettivo dovuto è pari all'**80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80% del corrispettivo dovuto**, se quest'ultimo è inferiore all'importo massimo dell'agevolazione attribuita.

In merito all'utilizzo del bonus nella citata Guida l'Agenzia specifica la necessità di verificare preventivamente "l'adesione" all'iniziativa del fornitore del servizio turistico e, quindi, l'accettazione del bonus da parte dello stesso.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto il beneficiario comunica / esibisce al fornitore il predetto codice univoco / QR-code.

Per la fruibilità dello sconto il fornitore deve utilizzare l'apposita **procedura web disponibile nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (Mia scrivania > Servizi per > Comunicare > Bonus Vacanze).

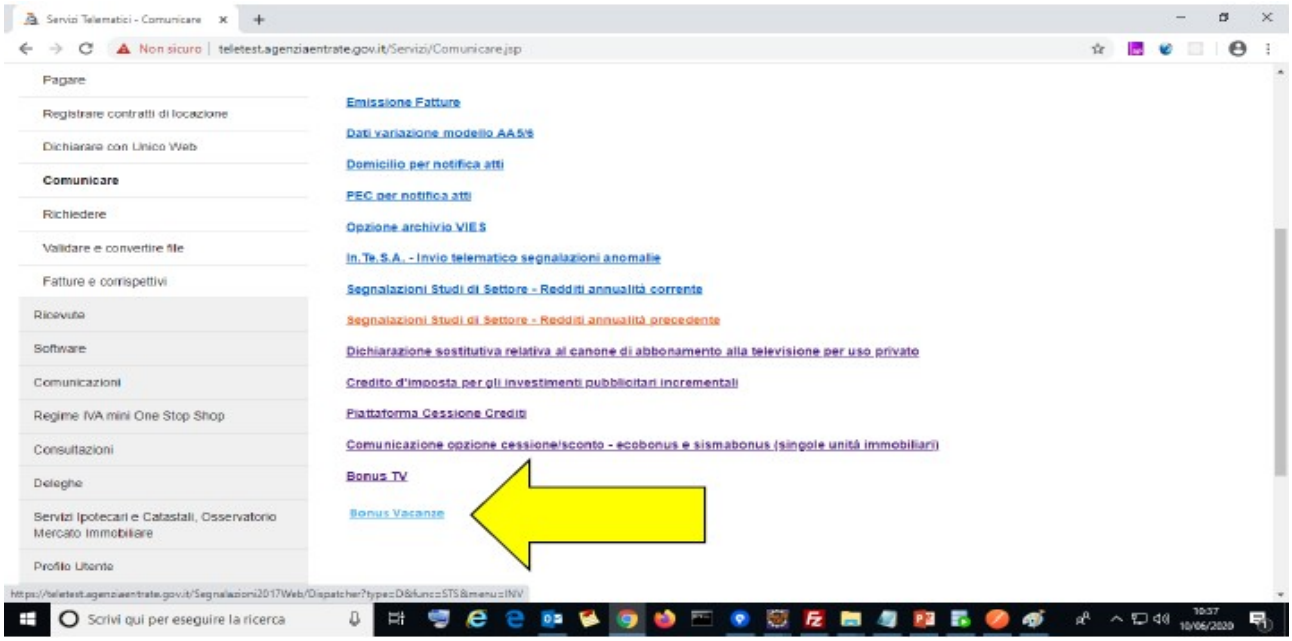

In particolare, tramite la predetta procedura il fornitore comunica:

- il codice univoco / QR-code fornito dal beneficiario;
- il codice fiscale dell'intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale;
- l'importo del corrispettivo dovuto;

- verifica la validità del bonus / importo massimo dello sconto applicabile sulla base di quanto trasmesso da PagoPA all'Agenzia delle Entrate.

NB Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Guida, il bonus deve essere **utilizzato in un'unica soluzione, presso un'unica struttura turistica**. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus, il beneficio è commisurato al corrispettivo (il residuo non è più utilizzabile).

Detrazione in dichiarazione dei redditi

In merito alla detrazione l'Agenzia specifica che può essere utilizzata soltanto dall'intestatario della fattura / documento commerciale / scontrino o ricevuta fiscale (diverso dal soggetto richiedente).

Esempio

La famiglia Rossi è composta da 4 persone e dispone di un "Bonus Vacanze" pari a € 500 a fronte di una spesa di € 1.000.

Al momento dell'emissione della fattura il beneficiario del bonus potrà usufruire di:

- € 400 di sconto immediato sul corrispettivo dovuto (500 x 80%) pagando alla struttura turistica € 600;
- € 100 di detrazione nel mod. 730 / REDDITI 2021 (500 x 20%).

RECUPERO DELLO SCONTO APPLICATO DAL FORNITORE

Il fornitore, a partire **dal giorno lavorativo successivo** alla conferma di avvenuta applicazione dello sconto al cliente, può:

- recuperare quanto riconosciuto al beneficiario sotto forma di **credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 (utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate). A tal fine nel mod. F24 va riportato lo specifico codice tributo "6915";
- **cedere** (anche parzialmente) il predetto credito d'imposta a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari. La cessione va comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia stessa nel proprio sito Internet.

SCADENZARIO
Mese di Luglio

Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione ovvero dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%, del termine per il versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020:
  - dell'IRPEF / IRES e relative addizionali;
  - dell'IRAP per i soggetti che non possono usufruire dell'esenzione disposta dal c.d. "Decreto Rilancio", ossia con ricavi / compensi 2019 pari o superiori a € 250 milioni che non sono "già in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final;
- del saldo IVA 2019 per i soggetti che non usufruiscono della proroga al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza "coronavirus" (possono usufruire del maggior termine del 16.9, ad esempio, le imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori quali ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, ecc., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive, le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni).

La proroga interessa "soltanto" i soggetti ISA, i contribuenti forfetari / minimi, compresi i soci / associati e i collaboratori.

Giovedì 16 luglio

IVA **LIQUIDAZIONE MENSILE**	Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**	Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE **OPERATE DA CONDOMINI**	Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF **RITENUTE ALLA FONTE** **SU DIVIDENDI**	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) sui dividendi corrisposti nel secondo trimestre per: • partecipazioni non qualificate; • partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
RITENUTE ALLA FONTE **LOCAZIONI BREVI**	Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF **ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**	Versamento delle ritenute operate a giugno relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di

	commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della prima rata 2020 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 20 luglio

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE MOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA MOSS del secondo trimestre relativa ai servizi elettronici, di telecomunicazione e radiodiffusione resi a soggetti privati UE e versamento dell'imposta dovuta, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 qualora l'ammontare riferito al primo trimestre sia risultato inferiore a € 250 ma l'importo complessivo del primo e secondo trimestre sia pari o superiore a € 250. Se l'importo complessivo del primo e secondo trimestre è inferiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.10.2020.

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
MOD. REDDITI 2020 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%,** relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2019); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).
MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. REDDITI 2020 **SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO)** **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 31.5.2020), relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2020 **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".
ISA **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA **SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento (unica soluzione / prima rata), **senza la maggiorazione dello 0,40%**, dell'imposta sostitutiva (10% - 12%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.

Giovedì 23 luglio

MOD. 730/2020	Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 21.6 al 15.7: • consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

Lunedì 27 luglio

IVA COMUNITARIA **ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI**	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali). Si rammenta che: • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Giovedì 30 luglio

MOD. REDDITI 2020 **SOCIETÀ DI CAPITALI** **(APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO MESE DI MAGGIO)** **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 31.5.2020), relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2020 **PERSONE FISICHE** **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020); • addizionale regionale IRPEF (saldo 2019); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020); • acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale

	beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).
MOD. REDDITI 2020 **SOCIETÀ DI PERSONE** **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. IRAP 2020 **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".
ISA **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento, **con la maggiorazione dello 0,40%**, del diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**	Versamento (unica soluzione / prima rata), **con la maggiorazione dello 0,40%**, dell'imposta sostitutiva (10% - 12%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.

Venerdì 31 luglio

INPS **DIPENDENTI**	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

INPS **DIPENDENTI** **RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"**	Per le imprese florovivaistiche: • invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente i dati contributivi / retributivi relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio; • versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e maggio.
INPS **GESTIONE SEPARATA** **RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"**	Per le imprese florovivaistiche: • versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile e maggio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000); • versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile e maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
INPS **AGRICOLTURA**	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.
IVA **LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE** **RIPRESA SOSPENSIONE "CORONAVIRUS"**	Per le imprese florovivaistiche: • liquidazione IVA riferita ai mesi di marzo, aprile e maggio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1%.
SPESOMETRO ESTERO	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE relativa al secondo trimestre. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.
CORRISPETTIVI **SOGGETTI SENZA RT** **(FASE TRANSITORIA)**	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di giugno da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
CORRISPETTIVI **DISTRIBUTORI CARBURANTE**	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi di giugno relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
IVA **CREDITO TRIMESTRALE**	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
ACCISE **AUTOTRASPORTATORI** **(CARO PETROLIO)**	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

VENDITE TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE (MARKETPLACE)	Invio all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano la vendita a distanza di beni nell'UE tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, dei dati relativi alle vendite effettuate nel secondo trimestre.
MOD. REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO)	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 28.6.2020), relativo a: • saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; • IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • IVA dovuta sui maggiori ricavi indicati nel mod. REDDITI al fine di migliorare l'Indice di affidabilità ISA; • diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850); • imposta sostitutiva 10%-12% (unica soluzione / prima rata) per la rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni nel bilancio 2019 e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.
MOD. IRAP 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO)	Versamento, **senza la maggiorazione dello 0,40%**, dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare (con approvazione del bilancio entro il 28.6.2020), che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.